Documento di Sintesi del

Regolamento

"Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs.231/01"

Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2025

Indice

1 PREMESSA 4

1.1 Oggetto 4

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento 5

1.3 Riepilogo aggiornamenti 5

1.4 Glossario 6

PARTE GENERALE 9

2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 10

2.1 Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche 10

2.2 Fattispecie di reato individuate dal decreto 10

2.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità 11

2.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità 12

2.5 I reati commessi da apicali 12

2.6 I reati commessi dai sottoposti all'altrui direzione 13

2.7 Le caratteristiche del "modello di organizzazione, gestione e controllo" 13

2.8 I reati commessi all'estero 14

2.9 Delitto tentato 14

2.10 Le sanzioni 14

2.10.1 Le sanzioni pecuniarie 15

2.10.2 Le sanzioni interdittive 16

2.10.3 Altre sanzioni 17

2.11 Le vicende modificative dell'ente 18

2.12 I reati presupposto e gli altri illeciti 19

2.12.1 L'originario nucleo di reati-presupposto 19

2.12.2 La successiva implementazione del novero dei reati presupposto 19

2.12.3 Ulteriori previsioni contenute in altri provvedimenti normativi 25

3 NATURA DEL MODELLO 25

4 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO 27

5 IL MODELLO DELLA BANCA 28

5.1 L'evoluzione del modello 28

5.2 Il presidio organizzativo 28

5.3 La mappatura delle aree/attività a rischio 29

5.4 L'impianto regolamentare, il sistema delle deleghe e quello dei controlli quale presupposto del modello 32

5.4.1. L'impianto regolamentare del Gruppo 33

5.4.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe 34

5.4.3. Il sistema dei controlli interni 35

6 ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 38

7 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI 40
7.1 Premessa *40*
7.2 Composizione, requisiti, durata in carica e nomina *40*
7.2.1 Composizione *40*
7.2.2 Requisiti *40*
7.2.3 Durata in carica dei componenti *41*
7.2.4 Procedura per la valutazione e la verifica dei requisiti *41*
7.2.5 Ulteriori ipotesi di variazioni dell'Organismo e disciplina della revoca *42*
7.3 Competenza, poteri e compiti dell'Organismo *42*
7.3.1 Obbligo di riservatezza *44*
7.3.2 Poteri di auto-organizzazione e criteri per il loro esercizio *44*
7.4 Il patrimonio informativo a supporto dell'Organismo *45*
7.5 Poteri di coordinamento dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo *48*
8 SISTEMA SANZIONATORIO 51
8.1 Principi generali per l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti *51*
8.2 Il sistema sanzionatorio ex D.lgs. 231/01 per i dipendenti *52*
8.3 Il sistema sanzionatorio ex D.lgs.231/01 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale *53*
8.3.1 Componenti del Consiglio di Amministrazione *53*
8.3.2 Componenti del Collegio Sindacale *53*
8.4 Il sistema sanzionatorio ex D.lgs.231/01 per i collaboratori *54*
9 PRESTAZIONE DI SERVIZI INFRAGRUPPO 55
9.1 I rapporti fra la committente e l'outsourcer nelle prestazioni dei servizi infragruppo *56*
10 LA FORMAZIONE 60
PARTE SPECIALE 61
11 PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI E DEGLI ILLECITI 62

1 Premessa

1.1 Oggetto

La Banca, ispirandosi alle linee guida dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e di ASSOSIM per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche del febbraio 2004, così come integrate con riferimento ai reati introdotti in epoca successiva, ha deciso di adottare ed efficacemente attuare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al decreto legislativo 231/01 e rispondente all'assetto organizzativo assunto dalla Capogruppo, considerandolo un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo in quanto assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Il presente regolamento si compone di una:

- «parte generale», nella quale è sintetizzato il quadro normativo di riferimento e che descrive le finalità del modello, il processo di adozione, modifica e aggiornamento, le relazioni fra il modello della banca e gli analoghi documenti delle altre società del Gruppo, l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio, la formazione e la prestazione di servizi infragruppo.
- «parte speciale» che, con riferimento ad ogni tipologia di reati e di illeciti che la banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività, identifica le attività, le operazioni a rischio e gli elementi essenziali che devono possedere le procedure per mitigare i rischi delle predette attività e le operazioni. La parte speciale costituisce, per la banca, protocollo ai fini del decreto. La parte speciale si intende integrata da altri documenti normativi i quali, redatti per definire e regolare singoli processi tipici dell'attività aziendale e in sé comprensivi anche degli aspetti 231, rendono superflua l'adozione di specifici "protocolli".

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il regolamento è approvato dal Consiglio d'Amministrazione della banca.

1.3 Riepilogo aggiornamenti

Progressivo	Data aggiornamento	Contenuto sintetico aggiornamento
Prima approvazione	21/03/2007	
1° aggiornamento	20/02/2008	Estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ai reati di riciclaggio.
2° aggiornamento	21/05/2008	Modifica della composizione e della denominazione del Comitato di Vigilanza, ora Organismo di Vigilanza.
3° aggiornamento	16/03/2011	Introduzione, nella Parte Speciale del Modello, dei c.d. "Principi generali organizzativi e procedurali".
4° aggiornamento	21/12/2011	Reati di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
5° aggiornamento	28/02/2013	Reati di market abuse.
6° aggiornamento	28/11/2013	Reati informatici.
7° aggiornamento	21/05/2015	Parti correlate e soggetti connessi.
8° aggiornamento	17/12/2015	Reato di corruzione tra privati.
9° aggiornamento	26/05/2016	Reato di autoriciclaggio in proprio e in concorso.
10° aggiornamento	27/06/2018	Allineamento della Parte Generale al Modello paradigma della Capogruppo e aggiornamento dei reati presupposto richiamati dal D.lgs 231/01.
11° aggiornamento	30/09/2020	Aggiornamento dei reati presupposto richiamati dal D.lgs 231/01 e allineamento all'assetto organizzativo della Banca.

12° aggiornamento	26/11/2020	Aggiornamento dei reati presupposto richiamati dal D.lgs 231/01 (introduzione dell'articolo 25-sexiesdecies, modifiche e nuovi reati contro la Pubblica Amministrazione e tributari).
13° aggiornamento	21/12/2022	Aggiornamento dei reati presupposto richiamati dal D.lgs 231/01 (introduzione dell'art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e modifiche ai reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio e altri reati presupposto richiamati dal Decreto, introduzione degli art. 25 - septiesdecies e 25 - duodevicies e redazione della parte speciale relativa ai Delitti contro il patrimonio culturale).
14° aggiornamento	30/07/2025	Aggiornamento dei reati presupposto richiamati dal decreto e della normativa in tema di segnalazione delle violazioni.

1.4 Glossario

Con riferimento agli ambiti e agli aspetti disciplinati nel regolamento, si assumono i termini nel seguito descritti (in ordine alfabetico).

Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della banca, delle società appartenenti al Gruppo o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della banca. Ai fini della presente disciplina, la banca identifica tali soggetti nei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei componenti effettivi del Collegio Sindacale; nel Direttore Generale, nei responsabili delle strutture che riportano direttamente agli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione e nei responsabili delle funzioni individuate nello statuto ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari.

Banca: Banca AKROS S.p.A.

Capogruppo: Banco BPM S.p.A.

Codice Etico: documento interno adottato dalla banca con delibera del proprio Organo amministrativo, nel quale sono definiti i principi etici a cui il Gruppo intende uniformare l'intera sua attività.

Collaboratori: persone fisiche o giuridiche diverse dagli apicali e dai dipendenti, che realizzano una cooperazione con la banca ed eseguono una prestazione destinata solo alla stessa (da considerarsi "sottoposti" ai sensi del D.lgs. 231/2001), ad esempio consulenti finanziari legati alla banca da un contratto di promozione finanziaria.

Controparti: persone fisiche o giuridiche diverse dagli apicali, dai dipendenti e dai collaboratori in rapporto d'affari con la banca, ad esclusione dei rapporti contrattuali di durata rientranti nell'esercizio dell'attività istituzionale degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria.

Decreto: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modiche e integrazioni, nonché le normative che espressamente richiamano la disciplina dello stesso.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le regole contenute nel modello, ovvero: gli apicali e i dipendenti. Qualora tra gli apicali o i dipendenti figurino anche amministratori di società controllate, essi sono considerati destinatari del modello in virtù della loro appartenenza alla società controllante. Sono assimilati ai destinatari, limitatamente ai principi generali di prevenzione dei reati, anche i collaboratori.

Dipendenti: le persone che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato per la banca e che sono per questo sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali, indipendentemente dal tipo di contratto in essere, ivi inclusi i dirigenti (da considerarsi "sottoposti" ai sensi del D.lgs. 231/2001) e i dipendenti del Gruppo in distacco presso la banca.

Gruppo: Banco BPM e tutte le società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo che si intende integrato dal Codice Etico, dall'impianto regolamentare redatto per definire e regolare singoli processi tipici dell'attività aziendale (in sé completo e comprensivo anche degli "aspetti 231"), dal sistema dei controlli e dal sistema dei poteri e delle deleghe.

Normativa: l'insieme di: (i) leggi vigenti nello Stato e i relativi provvedimenti di attuazione, ivi compresi i regolamenti emanati e le interpretazioni fornite dalle competenti autorità; (ii) normativa aziendale e di Gruppo, tempo per tempo in vigore; (iii) i CCNL applicabili.

Organismo: l'Organismo di Vigilanza della banca, nominato ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/2001.

Procedura: la sequenza codificata delle attività operative interne, ivi compresi gli adempimenti e i flussi di carattere informatico, che presiedono allo svolgimento di un'attività od operazione aziendale.

Reati: i reati che richiamano la responsabilità della banca in materia di responsabilità

amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01, da intendersi nel presente regolamento, comprensivi anche degli illeciti amministrativi che potrebbero ingenerare una similare responsabilità della banca e per i quali il modello definisce idonei principi di prevenzione.

Struttura: struttura di sede centrale o periferica con propria autonomia fissata dal funzionigramma aziendale.

TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e Creditizia).

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Parte Generale

2 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il decreto disciplina il sorgere di una responsabilità diretta - di natura formalmente amministrativa[1] - dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e prevede l'applicabilità nei confronti dell'ente medesimo di sanzioni amministrative.

2.1 Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

La responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista, si aggiunge - e non si sostituisce - a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore del reato.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure il reato sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

2.2 Fattispecie di reato individuate dal decreto

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge», che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati tassativamente previsti dal decreto, nel tempo in cui il reato è stato commesso/tentato, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del decreto.

Assume particolare rilievo, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti, la legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, la quale individua nelle condotte delittuose delineate la responsabilità dell'ente. ai sensi dell'articolo 3 di tale legge, il reato commesso da «un Gruppo criminale organizzato» deve possedere il carattere della transnazionalità, ossia:

- deve essere commesso in più di uno Stato, ovvero

[1] La responsabilità di cui al Decreto, coniuga tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva, tipiche dell'ottica amministrativa, con quelle della massima garanzia, frutto di un'impostazione tipicamente penalistica.

- deve essere commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo deve avvenire in un altro Stato, ovvero
- deve essere commesso in uno Stato ma in esso deve essere implicato un Gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero
- deve essere commesso in uno Stato ma avere effetti sostanziali in un altro Stato.

2.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione o il relativo tentativo di uno dei reati indicati dal decreto costituisce il primo presupposto per l'applicabilità della disciplina dettata dal decreto stesso.

Il decreto prevede ulteriori presupposti di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Fondamentale ed essenziale criterio di imputazione di natura oggettiva è il fatto che il reato sia stato commesso «nell'interesse o alternativamente a vantaggio dell'ente».

Ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta dunque di un criterio che si sostanzia nella finalità - anche non esclusiva - con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione del reato, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non è tuttavia responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal decreto «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente e alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Ulteriore criterio di imputazione è costituito dal rapporto di immedesimazione organica dell'autore del reato rispetto all'ente.

Il reato deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il decreto raggruppa in due categorie. Nello specifico:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno degli apicali (c.d. «subalterni», che - si precisa - non coincidono con i soli dipendenti).

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: articolo 110 Codice penale; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito), non

è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

2.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il decreto prevede una serie di condizioni - alcune descritte in positivo, altre in negativo - di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione soggettivi del fatto illecito rimproverato all'ente.

Il decreto infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

È esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Benché la legge non ne preveda l'obbligo, la banca ha deciso di adottare un modello conforme alle indicazioni del decreto.

2.5 I reati commessi da apicali

Per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, il decreto stabilisce l'inversione dell'onere della prova di colpevolezza dell'imputato, dal momento che si prevede l'esclusione della responsabilità qualora si dimostri che:

- «l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi»;
- «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- «le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;
- «non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

2.6 I reati commessi dai sottoposti all'altrui direzione

Per i reati commessi dai sottoposti (da intendersi come i soggetti in posizione «subordinata»), l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti ex lege al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

La disciplina prevede che l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi».

2.7 Le caratteristiche del "modello di organizzazione, gestione e controllo"

Il decreto non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato. In particolare, prevede che se il reato è stato commesso da apicali, l'ente non risponde se prova che il modello risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. "mappatura dei rischi");
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai sottoposti, il modello deve prevedere: «… in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».

In merito all'efficace attuazione del modello, sono previsti:

- «una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;
- «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

2.8 I reati commessi all'estero

In forza dell'articolo 4 del decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente: un soggetto apicale o subordinato (nei termini già esaminati sopra);
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 Codice penale (e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del Codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non procedano le autorità dello stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.9 Delitto tentato

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno dei reati previsti dal decreto come fonte di responsabilità sia commesso nella forma del tentativo (articolo 56 Codice penale). La disciplina sanzionatoria dell'ente nel caso di reato presupposto solo tentato prevede, ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 231/2001, una diminuzione da 1/3 alla metà della sanzione per l'ente.

2.10 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. Qualora intervengano atti interruttivi, inizia un nuovo periodo di prescrizione.

2.10.1 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Ogni reato prevede un minimo e un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice (da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 1.549,00 per ciascuna quota), tenuto conto delle condizioni «economiche e patrimoniali dell'ente», in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione.

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata: (i) dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante ai fini del D.lgs 231/01; (ii) dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede una responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio[2]».

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo e quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso di reati di cui all'articolo 187 del Testo Unico della Finanza, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

La sanzione pecuniaria è, invece, aumentata di un terzo se - in seguito alla commissione dei reati di cui all'articolo 25-ter - l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

[2] Con riferimento a quanto disposto nell'art. 187-quinquies D L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria") e sue successive modifiche e integrazioni.

2.10.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
  - da un apicale;
  - da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono di regola temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Il giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi reati della stessa indole di quello per cui si procede.

Il TUB [3] prevede che alle banche non possano essere applicate in via cautelare le sanzioni interdittive.

---

[3] **Articolo 97-bis. Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato**.
(1) *(omissis)*
(2) *(omissis)*
(3) *(omissis)*
(4) Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime, non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(5) *(omissis)*.

La stessa norma stabilisce un flusso informativo tra il pubblico ministero, la Banca d'Italia e la Consob, avente ad oggetto il procedimento aperto nei confronti di una banca.

Le sanzioni interdittive, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca;
- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applica la sanzione pecuniaria.

2.10.3 Altre sanzioni

Oltre alle sanzioni pecuniarie e alle sanzioni interdittive, il decreto prevede altre due fattispecie di sanzioni [4]:

- la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- la pubblicazione della sentenza di condanna nel sito internet del Ministero della Giustizia, nonché l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

[4] Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 15 del Decreto nonché dagli articoli 3, 10, 11 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Per espressa previsione dell'articolo 97-bis TUB, tale soluzione non si applica alle banche.

2.11 Le vicende modificative dell'ente

Il decreto disciplina la responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

In termini generali è stabilito che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'ente «risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune».

È quindi esclusa una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Quali criteri generali per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente valgono quelli stabiliti dalle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

Le sanzioni interdittive rimangono a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Il decreto sancisce che, nel caso di «trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto».

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione». al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e dall'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati i reati, consegue un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario, e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. l'obbligo è limitato al valore del patrimonio

trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2.12 I reati presupposto e gli altri illeciti

2.12.1 L'originario nucleo di reati-presupposto

Il decreto prevede alcuni gruppi di reati, i quali possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

La "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" emanata con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha originariamente introdotto gli articoli: **24** «indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico» e **25** «concussione e corruzione».

2.12.2 La successiva implementazione del novero dei reati presupposto

L'enumerazione dei reati è stata successivamente ampliata da:

1. decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'articolo **25-bis** «falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo»;
2. decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'articolo **25-ter** «reati societari»;
3. legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'articolo **25-quater** «delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»;
4. legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'articolo **25-quinquies** «delitti contro la personalità individuale»;
5. legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'articolo **25-sexies** «abusi di mercato» (reati e relativi illeciti amministrativi);

6. legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha inserito, all'articolo 25-ter, il reato di cui all'articolo 2629-bis Codice civile «omessa comunicazione del conflitto d'interessi» e ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter;
7. legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'articolo **25-quater.1** «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»;
8. legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha modificato l'articolo 25-quinquies comma 1, lettere b) e c), introducendo l'estensione della normativa anche al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater Codice penale;
9. decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo che ha introdotto l'articolo **25-octies** «ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
10. legge 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) che ha introdotto l'articolo **24-bis** «delitti informatici e trattamento illecito di dati»;
11. decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che ha introdotto l'articolo **25-septies** «omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro»;
12. legge 15 luglio 2009, n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che, dopo l'articolo 24-bis del decreto, ha inserito l'articolo **24-ter**: «delitti di criminalità organizzata»;
13. legge 23 luglio 2009, n. 99 (disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) che ha:
    - integrato l'articolo 25-bis del decreto con i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del Codice penale e modificato la rubrica dello stesso articolo, sostituendola con la seguente: «falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
    - inserito, dopo l'articolo 25-bis del decreto, l'articolo **25-bis.1** «delitti contro l'industria e il commercio»;
    - inserito, dopo l'articolo 25-octies del decreto, l'articolo **25-novies**: «delitti in materia di violazione del diritto d'autore»;
14. legge 3 agosto 2009, n. 116 (ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale) che ha introdotto dopo l'articolo 25-novies del decreto, l'articolo **25-decies**: «induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria»;
15. decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per

violazioni) che ha introdotto dopo l'articolo 25-decies del decreto, l'articolo **25-undecies** «reati ambientali»;

16. decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109 (attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) che ha introdotto dopo l'articolo 25-undecies del decreto, l'articolo **25-duodecies** «impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»;
17. legge 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) che, con l'articolo 77, modifica:

    - la rubrica dell'articolo 25 del decreto, inserendo dopo la parola "concussione", le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità". a seguito della predetta modifica, l'articolo 25 del decreto è così rubricato: «concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione»;
    - il corpo del testo dell'articolo 25 del decreto, inserendo al comma 3 il richiamo al nuovo articolo «319-quater del Codice penale»;
    - il corpo del testo dell'articolo 25-ter del decreto, inserendo al comma 1, dopo la lettera s) la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile»;

18. legge 6 febbraio 2014, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 che ha introdotto nel "codice dell'ambiente" l'articolo 256-bis che prevede il reato di «combustione illecita di rifiuti»;
19. decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 che ha esteso i delitti di cui all'articolo 25-quinquies del decreto, all'articolo 609-undecies del Codice penale «adescamento di minorenni»;
20. legge 17 aprile 2014, n. 62 che ha modificato l'articolo 416-ter del Codice penale: «scambio elettorale politico-mafioso»;
21. legge 15 dicembre 2014, n. 186 (disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. disposizioni in materia di autoriciclaggio) che, con l'articolo 3, comma 3, ha inserito (dopo l'articolo 648-ter del Codice penale) l'articolo 648-ter.1 estendendo il novero dei reati presupposto di cui all'articolo **25-octies** del decreto a quello di "autoriciclaggio", modificano la rubrica in «ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio»;
22. legge 22 maggio 2015, n. 68 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) che ha esteso il novero dei reati presupposto di cui all'articolo 25-undecies del decreto, introducendo le seguenti fattispecie: "inquinamento ambientale" (articolo 452-bis del Codice penale), "disastro ambientale" (articolo 452-quater del Codice penale), "delitti colposi contro l'ambiente" (articolo 452-quinquies del Codice penale) e "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (articolo 452-sexies del Codice penale);
23. legge 27 maggio 2015, n. 69 (disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio) che ha apportato modifiche al delitto di "concussione", reato presupposto contenuto nell'articolo 25 del

decreto e al reato di “false comunicazioni sociali” all’articolo 25-ter del decreto con particolare riguardo al reato di «false comunicazioni sociali»;

24. legge 29 ottobre 2016, n. 199 (disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo) che ha modificato il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (articolo 603-bis – Codice penale) e ha integrato l’articolo 25-quinquies «delitti contro la personalità individuale» del decreto;
25. legge 11 dicembre 2016, n. 236 (modifiche al Codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi) che ha modificato il reato di «associazione per delinquere» (articolo 416 Codice penale) richiamato dall’articolo 24-ter «delitti di criminalità organizzata» del decreto;
26. decreto legislativo del 17 marzo 2017, n. 38 che ha modificato il reato di corruzione tra privati e ha esteso il novero dei reati presupposto di cui all’articolo 25-ter del decreto, introducendo la fattispecie di istigazione alla corruzione (articolo 2635 bis – Codice civile);
27. legge 17 ottobre 2017, n.161 che ha introdotto nell’art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01 ulteriori delitti in relazione all’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del D.lgs. 286/1998 e riguardanti il procurato ingresso illecito e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;
28. legge 20 novembre 2017, n. 167 «disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - legge europea 2017» che ha introdotto all’articolo **25-terdecies** del D.lgs 231/01, i reati di razzismo e xenofobia previsti dall’articolo 3 comma bis della legge del 13 ottobre 1975, n. 654 successivamente riportati all’interno dell’articolo 604 bis del Codice penale – propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa – introdotto dal decreto legislativo n. 21 del 1 marzo 2018;
29. legge 9 gennaio 2019, n. 3 «misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici » che ha modificato gli articoli 13 (comma 2), 25 (commi 1, 5, 5 bis), 51 (commi 1 e 2) del D.lgs 231/01, ha introdotto tra i reati presupposto l’articolo 346 bis del Codice penale (traffico di influenze illecite)e la causa di non punibilità di cui all’articolo 323-ter c.p. e ha modificato gli articoli 2635 e 2635-bis del Codice civile, gli articoli 316 ter, 318, 322 bis e 346 bis del Codice penale;
30. legge 3 maggio 2019, n. 39 (ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014) che ha introdotto l’articolo 25-quaterdecies nel D.lgs 231/01 (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati);
31. legge 18 novembre 2019 n. 133 che converte, con modificazioni, il Decreto-legge n. 105/2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e che ha aggiunto all’art. 24-bis (“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”) del D.Lgs. 231/2001, i delitti di cui all’art. 1, c. 11 del suddetto Decreto-legge;

32. decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali), convertito con modificazioni dalla legge del 19 dicembre 2019, n.157, che ha introdotto l'art. **25 quinquiesdecies**, concernente i reati tributari;
33. decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 che attua la direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale che ha introdotto l'art. **25 sexiesdecies**, concernente i reati di contrabbando e ha apportato modifiche e nuovi reati agli articoli 24 e 25 del D.lgs 231/01 (reati contro la Pubblica Amministrazione) e all'articolo 25 quinquiesdecies (reati tributari);
34. decreto legislativo del 29 novembre 2021, n. 184/2021 che recepisce la direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti che ha introdotto nel D.lgs 231/01, l'art. **25-octies.1** (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
35. decreto legislativo del 30 novembre 2021, n. 195/2021 che recepisce la direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, che ha apportato modifiche alle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio previste e punite agli articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale;
36. legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020" che ha modificato gli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 600-quater, 609-undecies del Codice penale e l'articolo 184 e 185 TUF;
37. legge 9 marzo 2022, n. 22 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" che ha introdotto gli articoli **25 - septiesdecies** (Delitti contro il patrimonio culturale) e **25 - duodevicies** (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici);
38. decreto legislativo del 4 ottobre 2022, n. 156 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" che, nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele, trattati nel capitolo "Reati tributari", estende la punibilità al tentativo di reato quando compiuto anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'UE al fine di evadere l'IVA;
39. decreto legislativo del 2 marzo 2023, n. 19 attuativo della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, in relazione alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni transfrontaliere, che ha aggiunto all'articolo 25-ter (reati societari) il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;
40. legge n. 50 del 5 maggio 2023 "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" che ha modificato l'art.12 del D.lgs. n. 286/1998 "Testo unico sull'immigrazione", di cui all'art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);

41. legge n. 60 del 24 maggio 2023 “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza”, che ha modificato l’art. 416-bis.1 c.p. “Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose” di cui all’art. 24-ter del D.lgs. 231/01 (Reati di criminalità organizzata) e i Reati Transnazionali di cui alla Legge 146/2006, nonché l’art, 270-bis.1 c.p. “Circostanze aggravanti e attenuanti” di cui all’art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico);
42. legge n. 93 del 14 luglio 2023 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” che ha modificato l’art. 171-ter della legge 633/1941, di cui all’articolo 25 novies del D.lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore);
43. legge 9 ottobre 2023, n. 137 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” che ha aggiunto all'articolo 24 del D.lgs. 231/01 i reati di cui agli articoli 353 e 353-bis del Codice penale, nonché all’articolo 25 octies.1, l’articolo 512-bis del Codice penale. La legge ha anche modificato il dispositivo degli articoli 452-bis e 452-quater, di cui all’articolo 25 undecies del D.lgs. 231/01 (Reati ambientali);
44. d. lgs. 14 giugno 2024 n. 87 “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione della delega per la riforma fiscale” che ha modificato la rubrica dell’articolo 25 quinquiesdecies (Reati tributari) e l’articolo 10 quater del D.lgs 74/2000;
45. legge 28 giugno 2024, n. 90 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” che ha disposto la modifica della rubrica dell'art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), ha modificato i reati 615-ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, ha abrogato il reato 615 quinquies del Codice penale e ha introdotto i reati di cui agli articoli 629 comma 3 e 635 quater-1 del Codice penale;
46. legge 8 agosto 2024, n. 112 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” che ha modificato la rubrica dell’articolo 25 del d.lgs 231/01 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione), l’articolo 322 bis del Codice penale, ha introdotto l’articolo 314 bis del Codice penale e ha abrogato l’articolo 323 del Codice penale;
47. legge 9 agosto 2024, n. 114 "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" che ha modificato l’articolo 322 bis e l’articolo 346 bis del Codice penale;
48. d.lgs 26 settembre 2024, n. 141 “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” che ha disposto la modifica dell'art. 25-sexiesdecies (Reati di contrabbando), al comma 1, comma 2 e comma 3;
49. Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 – “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario” convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 che ha introdotto l’articolo 270-

quinquies.3 e modificato l'articolo 435 del Codice penale di cui all' art**.** 25-quater del D.lgs. 231/2001, relativo ai delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico**.**

50. legge n. 82 del 6 giugno 2025, che ha modificato il Codice penale, il Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali e ha introdotto tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001, il nuovo art. **25 undevicies** (Delitti contro gli animali).

2.12.3 Ulteriori previsioni contenute in altri provvedimenti normativi

51. legge 16 marzo 2006, n. 146 (ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001) con riferimento agli articoli 3 «definizione di reato transnazionale» e 10 «responsabilità amministrativa degli enti»;
52. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) con riferimento all'articolo 187-quinquies «responsabilità dell'ente» e successive integrazioni-modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107."

Le rubriche di tutti i reati presi in considerazione dal decreto, sono riportate nel documento "catalogo dei reati e degli illeciti di cui al D.lgs. 231/01" che viene aggiornato, reso disponibile nel repository documentale 231 della intranet aziendale e costituisce parte integrante del modello.

3 Natura del modello

Con l'adozione del modello la banca intende adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del decreto, ai codici di autodisciplina e alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza, e rendere più efficace il sistema dei controlli e di corporate governance, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto nonché dalle leggi che espressamente lo richiamano.

Il modello si pone i seguenti obiettivi:

- conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la banca;
- conoscenza delle regole, protocolli, che disciplinano le attività a rischio;
- adeguata, effettiva informazione dei destinatari in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio;
- consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla banca per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della banca;

- diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della banca di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle indicazioni delle Autorità di Vigilanza, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel modello;
- diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la banca - esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti - si pone;
- efficiente ed equilibrata organizzazione della banca, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

Le disposizioni contenute nel modello integrano quanto previsto dal Codice Etico adottato dalla banca, che ne costituisce fondamento essenziale.

Il presente modello costituisce regolamento della banca vincolante per la medesima e per i destinatari cui è applicato.

4 Ambito soggettivo di applicazione del modello

Le regole contenute nel modello si applicano ai destinatari che sono tenuti a rispettarne tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la banca.

La banca riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del modello e del Codice Etico, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere le predette previsioni, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della banca ovvero con l'intenzione di arrecargli un vantaggio.

La banca diffonde il modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i destinatari che hanno il dovere di assicurare il più ampio impegno e la massima professionalità nell'esercizio delle mansioni assegnate.

La normativa (e tra questa il modello) s'intende conosciuta dal personale, trasmessa a tutte le strutture e quindi operativamente efficace quando pubblicata nella Intranet aziendale, così come previsto dal Regolamento Fonti Normative. L'aggiornamento del modello prevede, in aggiunta, che sia tracciata la presa visione del documento da parte dei dipendenti.

I neoassunti ricevono all'atto dell'assunzione l'indicazione di accedere alla sezione normativa della intranet aziendale per prendere integrale conoscenza del modello e assumono l'impegno ad osservare le relative prescrizioni, sottoscrivendo in tal senso una apposita dichiarazione.

I collaboratori ricevono, al momento della sottoscrizione del contratto il documento di sintesi del modello, il Codice Etico e le politiche anticorruzione.

Il rispetto dei contenuti del modello è altresì garantito, con riferimento:

- alla parte generale, dalla sottoscrizione da parte dei collaboratori di una clausola contrattuale nella quale dichiarano di conoscere il decreto;
- alla parte speciale, dai doveri di vigilanza che ricadono sui referenti per le attività esternalizzate incaricati di sovrintendere all'operato dei collaboratori.

5 Il modello della banca

5.1 L'evoluzione del modello

Banca Akros ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme e può esercitare: (i) l'attività di negoziazione su valori mobiliari, strumenti finanziari e divise e le attività di intermediazione mobiliare in genere; (ii) il compimento di tutte le operazioni e dei servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società può emettere inoltre obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito.

La banca ha adottato un primo Modello nel gennaio 2004, successivamente aggiornato a più riprese con l'intendimento di adempiere alle previsioni di legge, conformandosi in particolare ai principi ispiratori del Decreto, alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e alle linee guida delle Associazioni di categoria degli intermediari (ABI e Assosim), nonché di mantenere sempre aggiornato il sistema dei controlli interni della banca con riferimento ai reati previsti dal Decreto.

Il 1° gennaio 2017 per effetto della fusione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano è nata la Capogruppo Banco BPM, la quale ha deciso di adottare ed efficacemente attuare, fin dalla sua costituzione, un modello idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, ai cui principi e linee guida la banca si è ispirata per adeguarsi alla nuova realtà di Gruppo nel corso dell'anno 2018.

Successivamente al consolidarsi della struttura organizzativa della banca, è stata condotta nel secondo semestre 2019 la mappatura delle aree e attività a rischio, applicando la metodologia di massima descritta nel prosieguo, in coerenza con le indicazioni delle linee guida di settore, delle best practices, della dottrina e della giurisprudenza.

Nell'anno 2024, Banca Akros ha dato esecuzione alla scissione con assegnazione del ramo d'azienda relativo all'attività di finanza proprietaria alla Capogruppo Banco BPM. È stato inoltre disposto l'accentramento in Capogruppo di alcune attività, tra cui quelle relative alla concessione, revisione o variazione degli affidamenti alla clientela e alla gestione delle operazioni di emissione di titoli nel mercato primario obbligazionario.

La mappatura delle aree e attività a rischio è stata quindi nuovamente aggiornata nel 2024 a seguito degli eventi societari e delle modifiche organizzative di cui sopra. Le evidenze di tale attività, unitamente all'aggiornamento dei reati presupposto richiamati dal decreto e del modello di Capogruppo, hanno reso opportuno l'aggiornamento del modello.

5.2 Il presidio organizzativo

La manutenzione del modello è presidiata dalla funzione Organizzazione di Capogruppo che può avvalersi della collaborazione delle funzioni Audit, Compliance, Legale e Regulatory

Affairs di Capogruppo e di tutte le altre funzioni per competenza, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- avviare e gestire il processo di aggiornamento del modello, a fronte di variazioni della disciplina 231/01 rilevate dalla normativa esterna, oppure in occasione di variazioni sostanziali del modello di business o dell'assetto organizzativo tali da modificare o ridistribuire i rischi di commissione dei reati;
- definire e manutenere una metodologia standard di censimento e di valutazione dei rischi conforme con la normativa, con le indicazioni formulate dalla giurisprudenza e con le migliori prassi del sistema bancario;
- rendicontare al Consiglio di Amministrazione, alle prime linee del management (per quanto di competenza) e all'Organismo della banca gli esiti delle attività di risk assessment, comprensivi delle eventuali azioni di miglioramento dei presidi, concorrendo alla complessiva efficacia del sistema dei controlli.

5.3 La mappatura delle aree/attività a rischio

La mappatura viene effettuata a partire da una disamina della documentazione interna e, in particolare:

- del funzionigramma aziendale che evidenzia le strutture, le linee di riporto (organigrammi) e le responsabilità attribuite;
- delle delibere e delle relazioni degli organi amministrativi e di controllo e dell'Organismo;
- degli aggiornamenti all'impianto normativo aziendale e di Gruppo;
- del sistema dei poteri e delle deleghe;
- del sistema dei controlli;
- delle segnalazioni da parte delle strutture di modifiche alle procedure di loro competenza per l'efficace attuazione del modello;
- delle fonti esterne e in particolare:
    - dell'evoluzione legislativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
    - della normativa, per i profili di rispettiva competenza, della Banca Centrale Europea, di Banca d'Italia, di Consob e di altre autorità preposte alla vigilanza;
    - delle indicazioni contenute nelle linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana e eventualmente di altre linee guida di settore rilevanti.

La mappatura dei rischi viene effettuata per le sole attività svolte in proprio dalla banca (o per altre società del Gruppo) e non anche per quelle esternalizzate ad altre società del Gruppo la cui rilevazione dei rischi e l'istituzione dei presidi atti a mitigarli compete agli outsourcers [5].

[5] Poiché l'*outsourcer* è il titolare dell'organizzazione aziendale che esegue il servizio, spetta a questi, in primo luogo, censire i rischi 231 e adottare le misure organizzative volte a prevenirli. La tutela della *committente* (che non ha poteri di intervento diretto nell'organizzazione di chi esegue il servizio) si realizza contrattualmente.

Considerato però che la banca risponde di qualsiasi reato possa essere commesso nel suo interesse e a suo vantaggio, gli outsourcers di Gruppo mettono a disposizione della banca, per il tramite della funzione Organizzazione di Capogruppo, la documentazione (le risultanze delle attività di mappatura, le specifiche parti speciali del proprio modello ed eventuale altra normativa che assume rilievo ai fini della disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle società) in ordine alle attività gestite per conto di quest'ultima affinché l'insieme delle rilevazioni di tutti coloro che concorrono allo sviluppo di un intero processo (più strutture della banca, la banca e l'outsourcer, più strutture di un unico outsourcer, più outsourcers), ponga la banca - in qualità di committente - nella condizione di disporre di un disegno integrato e organico che consenta:

- il censimento complessivo dei "rischi 231" che devono essere riportati nelle parti speciali del modello;
- la valutazione d'insieme dell'adeguatezza dei presidi posti a mitigazione dei rischi propri e di quelli riconducibili agli outsourcers a cui ricorre per la prestazione di specifici servizi;
- l'individuazione e il monitoraggio degli interventi che devono essere attuati per mitigare i rischi così come complessivamente riscontrati. A tale riguardo, la banca:
    - in qualità di committente, monitora il livello del servizio ricevuto riscontrando e segnalando senza ritardo agli outsourcers quegli eventi che possono far presumere una violazione o un rischio di violazione della normativa 231;
    - in qualità (eventuale) di outsourcer, produce periodicamente una rendicontazione sullo stato di realizzazione degli interventi di miglioramento pianificati con riguardo alle attività svolte per altre società del Gruppo.

Fatto salvo quanto precede, per ognuna delle strutture, la funzione Organizzazione di Capogruppo, avvalendosi, ove ritenuto necessario, del supporto di altre funzioni aziendali competenti costituisce un gruppo di lavoro dedicato al fine di:

- predisporre schede di risk assessment comprendenti tutte le responsabilità come definite nel funzionigramma;
- prendere a riferimento i reati, contemplati dal decreto alla data di attivazione del progetto di mappatura;
- incontrare i responsabili delle strutture organizzative affinché verifichino la completezza delle responsabilità loro attribuite e la rispondenza dell'abbinamento dei rischi/reati alle responsabilità.

Questi ultimi hanno la responsabilità:

Ne consegue che ogni Società censisce sia le attività a rischio 231 esercitate in proprio sia le attività a rischio 231 svolte per altre Società del Gruppo e che, per effetto del censimento, l'*outsourcer* deve indicare i presidi volti a prevenire la perpetrazione di reati anche nei confronti della *committente*.

- dell'esecuzione, del buon funzionamento e dell'efficace applicazione nel tempo dei processi, proponendo le modifiche delle procedure di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del modello;
- di verificare l'esistenza e proporre alla funzione Organizzazione di Capogruppo rimedi a eventuali carenze nella normativa che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di reati nell'ambito delle attività di propria competenza;
- di segnalare all'Organismo eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali;
- di mantenere costantemente aggiornata la scheda di risk assessment rendendola disponibile all'Organismo;
- di intervenire sulle schede per:
    - integrarle con le informazioni riguardanti: (i) la frequenza con la quale una responsabilità è messa in atto, (ii) la valutazione di adeguatezza dei presidi specifici posti a mitigazione del rischio/reato;
    - modificarle (ove ritenuto necessario), rispetto ai contenuti inseriti dal gruppo di lavoro;
    - sottoporre proprie osservazioni;
    - condividerne il contenuto (anche dopo un eventuale confronto con il gruppo di lavoro) sottoscrivendole in segno di consapevole presa d'atto dei rischi 231/01 insiti nelle proprie responsabilità e in quelle delle strutture subordinate;
    - restituirle alla funzione Organizzazione di Capogruppo.

Con riferimento alle attività di predisposizione delle schede di risk assessment, il gruppo di lavoro tiene conto delle possibili modalità attuative dei reati nell'ambito delle diverse aree aziendali. In particolare:

- esemplifica le fattispecie e occasioni di reato che possono realizzarsi rispetto al contesto operativo interno ed esterno con il quale si relazionano le strutture aziendali;
- valuta i rischi correlandoli alla rilevanza che gli stessi possano assumere (ai sensi del decreto) nel quadro della reale e concreta attività imprenditoriale (istituzionale e aziendale) nella banca e in coerenza con l'approccio metodologico adottato;
- tiene conto delle vicende pregresse della banca, delle altre aziende del Gruppo, di altri soggetti operanti nel medesimo settore e delle indicazioni contenute nelle linee guida di settore emanate dall'Associazione Bancaria Italiana e da Assosim.

A conclusione delle attività, che vengono integrate da una costante attività di supporto e di contraddittorio con i responsabili delle strutture, il gruppo di lavoro procede a ulteriore disamina delle schede di risk assessment che:

- comporta, laddove le indicazioni delle strutture a seguito di modifiche alle schede consegnate non siano risultate sufficientemente motivate, un'autonoma individuazione dei rischi, che viene formalmente comunicata ai responsabili delle strutture nelle schede consolidate restituite a conclusione delle procedure di mappatura;
- consente, per effetto di una lettura organica e cumulativa delle rilevazioni effettuate, di armonizzare e rendere coerenti i rischi in base al loro grado di marginalità o rilevanza;
- assicura terzietà nella valutazione dei rischi e nella conseguente gap-analysis.

Gli ambiti aziendali che risultano potenzialmente esposti ai rischi di commissione dei reati di cui alla disciplina 231, vengono riportati nell'informativa relativa al censimento e alla valutazione dei rischi che la funzione Organizzazione di Capogruppo predispone al termine delle attività di mappatura per le strutture, per quelle sovraordinate, per il Direttore Generale e per il Consiglio di Amministrazione.

Le attività di risk assessment sono integrate con le fattispecie o occasioni di reato rilevate in capo ai Comitati direzionali (ove istituiti) e a quelli previsti dallo Statuto, agli Organi sociali e ai soggetti delegati.

Tale metodologia di mappatura consente l'identificazione del collegamento tra le attività sensibili di cui alle parti speciali del modello e ciascuna delle funzioni aziendali esposte a un determinato rischio reato, consentendo a ogni destinatario di avere chiaro a quali rischi è esposto, quale sia il suo ruolo e quali regole presiedono al suo operato.

La documentazione relativa alla mappatura, che costituisce parte integrante del modello, è messa a disposizione in uno specifico repository della rete aziendale:

- dell'Organismo della banca;
- dell'Organismo delle società del Gruppo per le quali la banca opera eventualmente in qualità di outsourcer.

Il monitoraggio delle aree e attività a rischio di commissione di reati presuppone una verifica di tenuta del modello da effettuare con una periodicità triennale, ovvero in ogni caso in cui intervengano significativi mutamenti o modifiche:

- nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina le attività;
- nella struttura societaria o nella sua organizzazione o articolazione;
- nella propria attività o nei servizi o beni offerti alla clientela, compresi gli strumenti o i prodotti finanziari;
- nell'ipotesi di emersione di rischi in precedenza non evidenziati.

In tali casi è prevista la revisione della mappatura dei processi e delle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal decreto.

5.4 L'impianto regolamentare, il sistema delle deleghe e quello dei controlli quale presupposto del modello

La banca dedica la massima cura nella definizione in chiave unitaria delle strutture organizzative, delle procedure, della normativa e del sistema dei controlli al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle relative responsabilità.

La banca, in ragione della disciplina primaria e regolamentare applicabile, si è dotata di un complesso sistema di regole che assolvono alla funzione di:

- organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe;
- normare le attività che si svolgono all'interno della banca;
- gestire i rapporti fra i vari attori del sistema dei controlli;
- disciplinare i flussi informativi tra le componenti dell'organizzazione aziendale e del Gruppo.

Il sistema di regole costituisce la base precettiva di ciò che è un modello secondo il decreto e viene definito e costantemente monitorato al fine di rispettare le previsioni normative a cui la banca è sottoposta.

Tale sistema di regole, nonché la sottoposizione alla vigilanza, per i profili di rispettiva competenza, della Banca Centrale Europea, di Banca d'Italia, di Consob e di altre autorità preposte, costituiscono un efficace strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Il presidio ai rischi rivenienti dal decreto è assicurato dal presente modello e dall'impianto regolamentare descritto al successivo paragrafo, dal sistema dei controlli e dal sistema dei poteri e delle deleghe, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

5.4.1. L'impianto regolamentare del Gruppo

L'impianto regolamentare mira ad assicurare:

- il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali;
- la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite;
- l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- la conformità delle operazioni con la legge e con la normativa di vigilanza, nonché con le politiche e i piani aziendali.

Esso è costituito da:

- documenti di governance che sovraintendono al funzionamento della banca;
- norme più strettamente operative (e fra queste il modello) che - in sé comprensive anche degli aspetti 231 - costituiscono protocolli ai fini della disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle società.

I contenuti dei documenti normativi sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che gli apicali e i dipendenti sono tenuti a rispettare.

Al fine di incrementare la consapevolezza dei rischi e dei presidi posti in essere e contestualizzarli rispetto alle attività svolte, nel portale aziendale sono pubblicate schede di riconduzione specifiche, dedicate a ciascuna struttura della banca, che evidenziano la connessione tra le attività svolte, i reati che potrebbero essere commessi, i principi di comportamento generici, quelli di controllo specifici e i riferimenti normativi in essere.

Il corpo regolamentare, che è contenuto e catalogato in un apposito *repository* documentale della rete *intranet* aziendale, è presidiato dalla struttura Normativa di Capogruppo alla quale è assegnata anche la responsabilità di sovraintendere al complessivo processo normativo il cui atto conclusivo - la pubblicazione sulla rete intranet aziendale - costituisce il momento in cui il documento normativo è considerato recapitato presso le strutture cui è indirizzato e diventa operativamente efficace.

La disciplina interna nonché le interazioni gestionali e operative tra le diverse componenti del Gruppo sono regolate dai meccanismi formali di funzionamento declinati nella regolamentazione in materia di direzione e coordinamento.

5.4.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe

Ruolo del Consiglio di Amministrazione

La gestione dell'impresa è attribuita alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Ruolo del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa pro tempore vigente e, in particolare, vigila su:

- l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della società e il processo di informativa finanziaria, per gli aspetti di competenza;
- l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo dei rischi, di revisione interna e la funzionalità e l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;
- il processo di revisione legale dei conti annuali;
- l'andamento delle operazioni sociali o determinati affari da parte delle società controllate;
- l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Organi e funzioni delegati

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è preposto alla gestione degli affari correnti. Il Direttore Generale riferisce direttamente al Consiglio. Al Direttore Generale, compete di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Le strutture

Le strutture operano sulla base di specifici regolamenti e di norme operative (aziendali e di Gruppo) che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità, i processi decisionali e attuativi riguardanti l'operatività della banca e che sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura organizzativa.

Il personale direttivo e quello impiegatizio munito di delega, o al quale siano state attribuite determinate mansioni per l'attività lavorativa da svolgere nell'ambito delle strutture alla quale è stato assegnato, è responsabile dell'osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle delibere degli Organi collegiali.

La facoltà di delega viene esercitata attraverso un processo trasparente, sempre monitorato, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato.

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna. In particolare, salvo deleghe particolari ad personam e le specifiche disposizioni stabilite per l'agevolazione di operazioni per le quali è ammessa la firma singola, per gli atti emanati dalla banca è prescritta la firma congiunta di due persone.

5.4.3. Il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della Capogruppo (risk appetite framework - "RAF");
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione dei rischi cui la banca è esposta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura e il finanziamento al terrorismo);
- conformità operativa e normativa rispetto alla legge, alla normativa di vigilanza nonché alle politiche, ai piani, ai regolamenti e alle procedure interne.

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale e rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza e responsabilità dell'efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni, orienta le linee strategiche e le politiche aziendali e quindi il contesto organizzativo, presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale e favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli interni ha rilievo strategico; la cultura del controllo ha una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali e non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale), nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare, gestire e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività bancaria e di quella delle società del Gruppo.

Per poter realizzare questo obiettivo, il sistema dei controlli interni deve, in generale:

- assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il Risk Appetite Framework (RAF);
- prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico;
- garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli organi aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli interventi correttivi e incorporare specifiche procedure per far fronte all'eventuale violazione di limiti operativi.

Il sistema dei controlli interni della banca deve assicurare che l'operatività nel suo complesso sia orientata al rispetto dei principi generali sopra delineati, a cui devono attenersi i comportamenti dei singoli, delle funzioni e degli organi della stessa.

Gli attori coinvolti nel sistema dei controlli interni sono gli organi aziendali, i Comitati endo-consiliari e direzionali ove istituiti, le funzioni aziendali di controllo, nonché l'insieme delle

funzioni che per disposizione legislativa, regolamentare, statutaria o di autoregolamentazione hanno compiti di controllo, tra cui anche l'Organismo.

La banca adotta un sistema dei controlli interni basato su tre livelli, in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Tale modello prevede le seguenti tipologie di controllo:

- controlli di linea (controlli di primo livello): sono effettuati dalle strutture operative che sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Nell'ambito della propria attività operativa devono identificare, misurare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale. Lo scopo di tali controlli è garantire il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono integrati nelle procedure oppure effettuati manualmente attraverso verifiche di tipo gerarchico, sistematico e a campione;
- controlli sui rischi e sulla conformità (controlli di secondo livello): assicurano l'attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni e la conformità normativa e operativa alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni che svolgono i controlli di secondo livello sono distinte da quelle operative e concorrono alla definizione del processo di gestione dei rischi;
- revisione interna (controlli di terzo livello): hanno l'obiettivo di individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché di valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

6 Adozione, modifiche e aggiornamento del modello

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'efficace attuazione del modello.

Il Consiglio di Amministrazione:

- modifica il modello qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei reati e degli illeciti;
- aggiorna, in tutto o in parte, il modello, anche su proposta dell'Organismo, qualora intervengano mutamenti o modifiche:
    - nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della banca;
    - nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della banca;
    - nell'attività della banca o dei suoi servizi o beni offerti alla clientela, compresi gli strumenti o prodotti finanziari;
- assicura l'efficace attuazione del modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo e modificarlo.

La funzione Organizzazione di Capogruppo definisce la struttura del modello e istruisce le proposte di modifica allo stesso. Tali proposte sono preventivamente comunicate alla funzione Compliance di Capogruppo che fornisce un parere di conformità e successivamente all'Organismo, il quale esprime un parere non vincolante.

In deroga a quanto precede, la funzione Organizzazione di Capogruppo può apportare al modello modifiche di natura non sostanziale qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Tali modifiche sono comunicate alla funzione Compliance di Capogruppo, all'Organismo e al Consiglio di Amministrazione.

Attraverso l'adozione e l'efficace attuazione del modello, la banca intende:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della banca, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite, in conseguenze disciplinari o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecite sono fortemente condannate in quanto le stesse, anche qualora la banca potesse apparentemente trarne beneficio, sono - in ogni caso - contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi ai quali la banca intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla banca, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio modello.

L’efficace e concreta attuazione del modello è garantita altresì:

- dagli apicali e dai responsabili delle varie strutture;
- dall’Organismo, nell’esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole strutture.

Per il tramite della funzione Organizzazione di Capogruppo, gli apicali ed i responsabili delle strutture interessate propongono alle competenti funzioni le modifiche delle procedure di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l’efficace attuazione del modello. Le procedure e le modifiche alle stesse sono tempestivamente comunicate all’Organismo.

L’Organismo segnala, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale i fatti che suggeriscono l’opportunità o la necessità di modifica o revisione del modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, inserisce la segnalazione dell’Organismo all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione affinché adotti le delibere di competenza.

7 Organismo di Vigilanza e obblighi informativi

7.1 Premessa

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è affidato a un Organismo della banca dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

7.2 Composizione, requisiti, durata in carica e nomina

7.2.1 Composizione

L'Organismo è un collegio attualmente composto da 3 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione come segue:

- due persone estranee alla banca e alla relativa compagine societaria, conformemente alle previsioni di cui infra (di seguito, anche componenti esterni), di cui uno riveste la carica di Presidente;
- un componente di funzione aziendale di controllo.

7.2.2 Requisiti

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, nonché ai requisiti – da valutare in base a quelli stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche previsti dalla normativa di settore applicabile – di onorabilità, correttezza e, per i componenti esterni alla banca, di indipendenza rispetto alla banca.

Sono cause di incompatibilità inoltre:

- essere amministratore privo dei requisiti di indipendenza, amministratore esecutivo ovvero appartenere alla società cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile;
- l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, con soggetti di cui al precedente punto;
- l'essere stati condannati con sentenza anche non definitiva, (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per uno dei reati;
- l'aver subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 187quater del TUF;
- l'essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

7.2.3 Durata in carica dei componenti

I componenti dell'Organismo rimangono in carica per tre anni. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità all'operato dell'Organismo si ritiene necessario differenziare la scadenza dei suoi componenti.

Pertanto, in fase di prima nomina, la durata dell'incarico dei componenti esterni che non rivestono la carica di presidente, qualora presenti, è limitata a un biennio.

I componenti dell'Organismo:

- sono rieleggibili se nominati in qualità di componenti esterni;
- possono essere confermati fino a quando ricoprano i ruoli e le cariche, se nominati in qualità di componente effettivo del Collegio Sindacale ovvero responsabile di una funzione aziendale di controllo (componenti interni).

7.2.4 Procedura per la valutazione e la verifica dei requisiti

Il Consiglio di Amministrazione valuta, entro 30 giorni di calendario dalla nomina o dal rinnovo del mandato la permanenza dei requisiti soggettivi in capo ai componenti dell'Organismo, osservando le disposizioni procedurali di cui al presente paragrafo.

Il venir meno dei predetti requisiti in costanza del mandato determina la decadenza dall'incarico o la diversa sanzione indicata infra, conformemente alle previsioni in esso contenute.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la completezza della documentazione fornita dall'interessato e può richiedere l'esibizione di ulteriore documentazione concernente la prova del possesso dei requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione presentata e quella aggiuntiva eventualmente richiesta, decide sulla sussistenza dei requisiti entro trenta giorni (di calendario) dalla nomina o dal rinnovo del mandato. Il termine è prorogato di sette giorni lavorativi per la comunicazione di eventuale documentazione aggiuntiva.

Nel corso del mandato, i componenti dell'Organismo hanno il dovere di comunicare immediatamente, per iscritto, sia all'Organismo sia al Consiglio di Amministrazione, il sopravvenire di eventi che connotano il difetto dei requisiti e comunque l'avvio, nei propri confronti, di qualsiasi procedimento (civile, amministrativo, giurisdizionale) astrattamente idoneo a integrare una fattispecie di difetto dei requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui viene a conoscenza di un evento sopravvenuto integrante una fattispecie di difetto dei requisiti, effettua una nuova valutazione di idoneità limitatamente ai profili sui quali

l'evento incide, dichiarando, se del caso, la decadenza del componente dell'Organismo e, conseguentemente, avviando le opportune iniziative per il reintegro dell'Organismo completo.

7.2.5 Ulteriori ipotesi di variazioni dell'Organismo e disciplina della revoca

Ulteriore cessazione dell'incarico per i componenti interni deriva dalla cessazione della carica in virtù della quale sono stati nominati o la perdita della qualifica (anche in caso di promozione). In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante previo accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza nonché degli altri requisiti prescritti.

Ferma la disciplina della dichiarazione di decadenza per difetto, originario o sopravvenuto, dei sopra descritti requisiti, ciascun componente dell'Organismo è soggetto a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione solo per grave violazione dei doveri d'ufficio, con delibera motivata e previo parere obbligatorio e vincolante del Collegio Sindacale.

In deroga al comma precedente la revoca del sindaco dalla carica di componente dell'Organismo per violazione dei doveri d'ufficio è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Collegio Sindacale. Le motivazioni sono riportate nella delibera del Collegio Sindacale, restando ferma la disciplina della dichiarazione di decadenza per difetto, originario sopravvenuto dei requisiti.

In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza e degli altri requisiti prescritti.

7.3 Competenza, poteri e compiti dell'Organismo

L'Organismo, quale organo collegiale, dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutte le strutture della banca, poteri che sono esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel modello.

Al fine di svolgere con assoluta indipendenza le proprie funzioni, l'Organismo dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso.

L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'Organismo.

Anche l'attività di controllo e di verifica, svolta dall'Organismo, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del modello e non può surrogare le funzioni di controllo istituzionali della banca.

L'Organismo, nell'ambito della sua attività volta a vigilare sull'effettiva ed efficace attuazione del modello, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel costante rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività di verifica e di controllo, la cui cadenza temporale è, nel minimo, motivatamente predeterminata dall'Organismo stesso all'interno del proprio piano di attività;
- può avvalersi, per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni aziendali di controllo. A tal fine riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
- ha accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio, ivi compresa la documentazione prodotta in occasione dei processi di individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati 231 (risk assessment);
- effettua incontri periodici con i responsabili di funzione e può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, a tutti coloro (destinatari e collaboratori) che svolgono o sovraintendono, anche occasionalmente, attività a rischio. L'obbligo dei collaboratori di ottemperare alla richiesta dell'Organismo è inserito nei singoli contratti o regolamenti applicabili;
- può chiedere informazioni o documenti relativi a banche e società del Gruppo, mediante una richiesta indirizzata all'Organismo di Vigilanza della singola azienda;
- esamina flussi informativi con frequenza temporale e modalità predeterminate, richiesti ai responsabili delle strutture nelle quali si collocano le attività a rischio o sono anche in parte da queste interessate;
- può rivolgersi a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; la comunicazione al Direttore Generale può essere omessa, sotto la responsabilità dell'Organismo, in ragione della particolare delicatezza delle indagini o del loro oggetto;
- sottopone al Direttore Generale e al responsabile della funzione Risorse Umane di Capogruppo le segnalazioni per l'eventuale avvio di procedure sanzionatorie previste nello specifico capitolo del modello;
- trasmette tempestivamente agli organi aziendali e ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo le informazioni rilevanti per l'espletamento dei loro compiti di cui sia venuto a conoscenza;
- verifica il modello, la normativa e le procedure adottate per la sua concreta attuazione e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dallo stesso;

- redige annualmente una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nella persona dei rispettivi presidenti. Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti o modifiche al modello e devono quanto meno contenere:
    - indicazione delle attività svolte nel periodo di riferimento;
    - eventuali problematiche emerse dalle verifiche sull'attuazione del modello;
    - il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al modello;
    - le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla banca, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
    - una valutazione complessiva sull'attuazione e sull'efficacia del modello, con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
    - eventuale utilizzo del budget reso disponibile.
- svolge le funzioni di cui al capitolo "Sistema sanzionatorio";
- è sentito, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto dallo stesso Organismo, dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale circa il funzionamento del modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal decreto. Parimenti, l'Organismo può sentire il Consiglio di Amministrazione e /o il Collegio Sindacale.

7.3.1 Obbligo di riservatezza

I componenti dell'Organismo nonché i soggetti che, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, venissero ascoltati dall'Organismo o fossero destinatari di suoi atti, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

7.3.2 Poteri di auto-organizzazione e criteri per il loro esercizio

L'Organismo disciplina il proprio funzionamento adottando un regolamento che - fra l'altro - deve regolamentare le modalità di svolgimento delle attività di competenza, le modalità di convocazione e gestione delle riunioni, le modalità di formazione delle delibere, la gestione dei flussi informativi da e verso l'Organismo, la gestione delle segnalazioni all'Organismo.

L'Organismo svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni aziendali di controllo esistenti nella banca.

Anche l'attività di controllo e di verifica, svolta dall'Organismo, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del modello e non può surrogare le funzioni di controllo istituzionali della banca.

7.4 Il patrimonio informativo a supporto dell'Organismo

La banca attiva sistemi in grado di raccogliere ed elaborare le informazioni – sia di fonte interna che di fonte esterna – utili per conoscere tempestivamente e quindi poter gestire i rischi.

Dette informazioni, allorquando presentano profili 231 sensitive, sono portate a conoscenza dell'Organismo (fatti salvi eventuali vincoli di segretezza imposti dalle autorità) affinché possa valutarle anche in relazione al livello delle anomalie o criticità riscontrate e all'opportunità di proporre l'introduzione di nuove o diverse procedure di mitigazione dei rischi.

L'Organismo esercita i propri obblighi di vigilanza mediante l'analisi:

- di sistematici flussi informativi di cui risulta destinatario in forza del documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, nel quale sono definiti, fra l'altro, i flussi informativi tra le diverse funzioni e organi di controllo e tra questi e gli organi aziendali;
- delle segnalazioni[6] da chiunque effettuate di:
    - notizie relative alla commissione, o ragionevole convinzione di commissione, dei reati ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/01, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di apicali, dei dipendenti e dei collaboratori per i reati o gli illeciti previsti nel Decreto;
    - violazioni o presunte violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel modello, ivi ricomprendendo il Codice Etico, le procedure e la normativa, che fanno parte integrante dello stesso;
    - procedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/01, qualora tali indagini coinvolgano la Società, gli apicali i dipendenti e i collaboratori;
    - richieste di assistenza legale inoltrate dagli apicali e dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti nel Decreto;
    - notizie relative ai procedimenti disciplinari o sanzionatori promossi nei confronti degli apicali, dei dipendenti e dei collaboratori.

Le segnalazioni all'Organismo sono inviate in via preferenziale attraverso la piattaforma informatica dedicata, raggiungibile all'indirizzo:

https://bancobpm.integrityline.io[7]

o all'indirizzo di posta:

[6] Anche ai sensi del D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

[7] Il canale di segnalazione interno attivato prevede modalità di segnalazione in forma scritta, orale o mediante incontro diretto.

Organismo di Vigilanza Banca Akros

c/o Affari Societari di Gruppo

Piazza Meda 4, 20100 Milano

Per assicurare le garanzie di tutela della riservatezza, è necessario che la segnalazione inoltrata via posta venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe devono poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" oltre all'indirizzo e che si tratta di una segnalazione di whistleblowing[11];

o in forma orale

attraverso il sistema di messaggistica vocale raggiungibile all'interno della piattaforma informatica di segnalazione.

Tramite il canale orale, il segnalante può anche richiedere un incontro diretto che viene fissato entro un termine ragionevole.

I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere indicazioni circostanziate di condotte illecite (anche presunte), relative a qualsiasi azione anche tentata, atti o omissioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, o violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01 di cui siano venuti a conoscenza nel medesimo contesto.

Indipendentemente dal canale utilizzato per l'inoltro, Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione anche solo tentata o minacciata per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

E' garantita la tutela della riservatezza e la tutela da ritorsioni degli eventuali facilitatori, delle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e delle persone legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, degli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché degli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone, secondo le prescrizioni legislative[8]. sono stabilite sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di protezione.

[8] Il D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 prevede che possano essere indirizzate ad ANAC comunicazioni di ritorsioni (intese come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato), A tal fine, ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. In merito vedasi https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Le attività di gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo sono disciplinate da specifica normativa e attuate in conformità ai regolamenti tempo per tempo vigenti e nel rispetto dei principi di riservatezza e correttezza, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali[9].

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto le proprie determinazioni.

L'Organismo, con riferimento alle segnalazioni ricevute ai sensi di quanto previsto dal Modello e della normativa in materia di anticorruzione, informa il Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni (Responsabile SISV) di Capogruppo qualora dette segnalazioni possano costituire anche una violazione di altre norme.

Fatta salva l'autonomia dell'Organismo, questo si coordina con il citato Responsabile SISV per l'attivazione dei procedimenti di esame e valutazione delle segnalazioni.

A sua volta, il Responsabile SISV informa tempestivamente l'Organismo per un coordinamento sulle eventuali segnalazioni ricevute che impattino sulle aree tematiche dallo stesso presidiate;

- delle informative concernenti:
  - provvedimenti disciplinari e sanzionatori comminati ad apicali, dipendenti e collaboratori per violazioni del modello/decreto ovvero archiviazione di procedimenti promossi nei confronti degli stessi con le relative motivazioni;
  - provvedimenti a carico della banca disposti dell'autorità giudiziaria per violazioni del decreto;
  - altri provvedimenti a carico della banca disposti dall'Autorità Giudiziaria, dall'amministrazione finanziaria ovvero da altri enti/altre Autorità preposti alla vigilanza della banca stessa (per esempio: INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del lavoro, Enti Pubblici locali, ASL, Vigili del Fuoco, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, Consob, Ivass, Antitrust, Garante per la privacy, Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.) qualora tali provvedimenti siano riconducibili a violazioni del modello;
  - rilievi da parte della società di revisione.

[9] La normativa interna 2023NP315 relativa al Sistema interno di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), specifica inoltre che al ricorrere di determinate condizioni dettate dalla legge sono previste ulteriori modalità di segnalazione:

- canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- canale di divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

A differenza delle segnalazioni che costituiscono alert di eventi che potrebbero potenzialmente ingenerare una responsabilità 231 della banca, le informative ineriscono fatti la cui rilevanza - ai fini della disciplina 231 - è accertata;

- di altri flussi informativi. L'Organismo esercita i propri obblighi di vigilanza anche mediante l'analisi di flussi informativi provenienti, oltre che dalle strutture che svolgono compiti di controllo o che possono concorrere al sistema dei controlli per quanto concerne il presidio di alcuni rischi (a titolo di esempio: Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili" ex articolo 154-bis del TUF, Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008), anche da:
    - funzioni specialistiche e dai responsabili di strutture che operano in ambiti a rischio 231;
    - Organismi di Vigilanza degli outsourcers e relativi alla attività esternalizzate;
    - Organismi di Vigilanza delle committenti per eventi che hanno interessato attività esternalizzate. Dei predetti eventi, di norma, l'Organo amministrativo della committente informa gli omologhi organi della controllante intermedia (se esistente) e della Capogruppo che ne danno notizia ai rispettivi Organismi di Vigilanza.

7.5 Poteri di coordinamento dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo

L'Organismo di Vigilanza è preposto a una singola società, considerando che il decreto prevede che è qualificabile come ente solo la singola società e non il Gruppo.

L'autonomia attribuita dal legislatore all'Organismo di Vigilanza concerne sia le modalità di esercizio sia la titolarità dei suoi poteri che, pertanto, non possono essere qualificati come derivati da quelli dell'Organo amministrativo né da quelli di altro Organismo né possono essere subordinati, per il loro esercizio, all'altrui proposta o richiesta.

Al contempo, qualora la società appartenga a un Gruppo e i processi produttivi forieri di rischi di cui al decreto siano la risultante di attività dispiegate da diverse società del Gruppo, il presidio di detti rischi esige un coordinamento fra le società che concorrono in detti processi. Occorre pertanto che fra le società circolino non solo le informazioni necessarie ad eseguire attività produttive fra loro coordinate, ma anche le informazioni necessarie a identificare i rischi e a prevenirli.

A ciò consegue l'istituzione di quattro tipologie di circuiti informativi:

- quello fra società del Gruppo, cioè fra i rispettivi Organi amministrativi: il dialogo fra società del Gruppo è disciplinato tenendo conto del fatto che viene riconosciuta la legittimità (fatte salve le conseguenti responsabilità) dell'esistenza di un potere di direzione e coordinamento cui , nel caso di gruppi bancari, si associa un dovere idoneo a produrre effetti vincolanti verso le controllate quanto si tratti di attuare le istruzioni prescritte dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;

- quello di ciascuna società verso il proprio Organismo di Vigilanza: il dialogo fra Organismi di Vigilanza ed Organo amministrativo della singola società è previsto dalla legge ed è regolato, fra l'altro, nel modello in coerenza con l'esplicita previsione normativa;
- quello fra l'Organismo di Vigilanza di ciascuna società e gli omologhi organismi di ogni altra società del Gruppo coinvolta nei medesimi processi produttivi: il dialogo fra Organismi di Vigilanza è improntato a criteri di pariteticità e di non ingerenza nei compiti di vigilanza e nelle iniziative che ogni Organismo intraprende;
- quelli fra gli Organismi di Vigilanza delle controllate verso l'Organismo di Vigilanza della controllante (anche intermedia ove esistente).

Gli Organismi di Vigilanza svolgono le proprie funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni aziendali di controllo esistenti nella società, sia in termini di suddivisione di attività che di condivisione di informazioni. In questo senso la banca, anche a fronte di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza per le banche[10], ha approvato un documento nel quale sono definiti, fra l'altro, i flussi informativi tra le diverse funzioni o organi di controllo e tra questi e gli organi aziendali.

La pariteticità non esclude che uno degli Organismi di Vigilanza possa assumere un ruolo di impulso nello scambio di informazioni e di moderatore dei dialoghi e in generale in iniziative che perseguono finalità di sussidio conoscitivo.

Posto che la Capogruppo è tenuta ad individuare e presidiare i rischi di reati responsabilizzanti inerenti all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e incorre nel rischio della risalita della responsabilità per tali reati perpetrati nell'ambito dell'organizzazione di una società controllata, all'Organismo di Capogruppo è attribuito:

- il coordinamento e l'indirizzo dell'attività diretta all'applicazione del modello di organizzazione gestione e controllo nell'ambito delle società del Gruppo (che ne sono dotate) per assicurarne una corretta ed omogenea attuazione;
- la facoltà di richiedere agli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo di porre in essere specifiche azioni di controllo finalizzate ad assicurare l'adozione e l'efficacia del modello di organizzazione gestione e controllo nelle rispettive aziende.

Svolgendo compiti di vigilanza più estesi rispetto agli omologhi delle altre società, l'Organismo di Capogruppo è destinatario di flussi informativi più completi di qualsiasi altro Organismo[11].

[10] Circolare 285 Banca d'Italia.

[11] È coerente con il quadro normativo che i singoli modelli prevedano non solo obblighi di informazione della Società nei confronti dell'Organismo ma impongano all'Organismo stesso di esercitare i poteri di iniziativa che gli competono per chiedere e promuovere l'allestimento di quei flussi informativi ritenuti necessari all'esercizio dei propri compiti di vigilanza.

Il coordinamento tra l'Organismo di Capogruppo e gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo è garantito de minimis, dall'attività di reporting[12].

La circolazione di informazioni ha anzitutto ad oggetto:

- la completezza del censimento delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi reati o illeciti;
- l'utilizzo di strumenti di controllo atti a rilevare profili di criticità;
- l'individuazione di eventuali lacune nei modelli;
- i casi di violazione dei singoli modelli.

Sono compatibili con il principio di autonomia degli Organismi di Vigilanza delle controllate, le previsioni di un onere di comunicazione all'Organismo di Capogruppo in ordine ad atti o eventi[13] strettamente funzionali agli obiettivi di efficace attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

[12] L'autonomia, lungi dallo scoraggiare, favorisce gli scambi di informazioni fra Organismi, posto che ciascuno di essi ha interesse ad esercitare nel modo più diligente ed accurato i propri compiti, assumendo al riguardo ogni utile informazione e non potendo invece rimettersi a valutazioni di altri Organismi.

[13] A titolo esemplificativo: (a) pianificazione delle attività di verifica; (b) relazioni periodiche all'Organo Amministrativo, con specifico riguardo allo svolgimento delle proprie funzioni in relazione ad attività/servizi prestati (anche) a terze Società del Gruppo; (c) iniziative che abbiano finalità conoscitiva e richiedano il coinvolgimento di altri Organismi; (d) attività info-formativa;(e) programma di incontri fra gli Organismi di Vigilanza o di parte dei medesimi.

8 Sistema sanzionatorio

Il decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono introdurre, con riferimento ai soggetti in posizione apicale[14] e ai soggetti sottoposti all'altrui direzione[15] (…) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (…).

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel modello, nelle procedure e nella normativa (di seguito anche: impianto regolamentare 231) è condizione essenziale per assicurare l'effettività del modello costituendo i comportamenti non conformi ai principi e alle regole di condotta fissati dai predetti, illecito contrattuale.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori eventuali conseguenze penali, civilistiche o di altra natura, che possano derivare dal medesimo illecito.

Pertanto, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nell'impianto regolamentare 231, ledendo, di per sé solo, il rapporto in essere con la banca, comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato o illecito.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del modello rientrano nell'esclusivo potere delle funzioni e degli organi della banca competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dalla normativa.

Ogni violazione o elusione dell'impianto regolamentare 231, da chiunque commessa, deve essere segnalata per iscritto all'Organismo da parte di chi ne viene a conoscenza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'Organismo deve sempre essere informato della applicazione di una sanzione per violazione dell'impianto regolamentare 231 disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza dello stesso.

8.1 Principi generali per l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'impianto regolamentare 231 costituisce un complesso di disposizioni alle quali i dipendenti devono uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dalla normativa di legge e contrattuale in

[14] Articolo 6, comma 2, lettera e)

[15] Articolo 7, comma 4, lettera b)

materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

Costituiscono infrazione disciplinare la violazione o il tentativo di violazione dell'impianto regolamentare 231 o l'elusione del sistema di controllo ivi previsto per la sua attuazione, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, l'occultamento, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente all'impianto regolamentare 231. Rappresentano altresì infrazioni l'omessa redazione della documentazione prevista dall'impianto regolamentare 231, le condotte di ostacolo ai controlli, di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli dell'impianto regolamentare 231, nonché le condotte che favoriscono la violazione o l'elusione del sistema dei controlli.

Essendo la disciplina generale (e con essa gli strumenti in essere in tema di codici e sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro) applicabile anche con riguardo a quanto previsto dal decreto, la banca, in presenza di violazione delle previsioni dell'impianto regolamentare 231, instaura il procedimento disciplinare e applica le relative sanzioni conformemente alle specifiche disposizioni normative e contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro del personale (per l'Italia cfr. articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Statuto dei lavoratori e a titolo esemplificativo il "contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" e il "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali"), nonché altre eventuali disposizioni di legge applicabili (quali il D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato) .

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite sono applicate considerato il grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione o omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

A tal fine, la funzione Risorse Umane di Capogruppo redige le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse e le porta a conoscenza dei dipendenti. Esse applicano quanto stabilito in materia da accordi e contratti di lavoro, ove esistenti.

8.2 Il sistema sanzionatorio ex D.lgs. 231/01 per i dipendenti

Al dipendente che incorre nella violazione degli obblighi di cui al paragrafo precedente, sono applicate sanzioni disciplinari oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali che disciplinano lo specifico rapporto di lavoro.

Qualora la violazione sia stata realizzata da personale avente la qualifica di dirigente, il titolare del potere disciplinare attiva le funzioni competenti per avviare i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile. In mancanza di un sistema sanzionatorio definito nel CCNL applicabile ai dirigenti, le sanzioni applicabili sono costituite dal licenziamento ai sensi degli articoli 2118 (recesso dal contratto a tempo indeterminato) e 2119 (recesso per giusta causa) del Codice civile, che deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esito alla procedura condotta ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300/1970. Per i casi che sono ritenuti di minore gravità e ove previsto dai contratti eventualmente stipulati, il titolare del potere disciplinare può disporre un provvedimento di carattere conservativo.

8.3 Il sistema sanzionatorio ex D.lgs.231/01 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale che abbiano commesso una violazione del modello, delle procedure o della normativa stabilite in attuazione del medesimo, può essere applicato ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge o dal sistema sanzionatorio, se adottato o previsto.

Se la violazione riguarda un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo riceve immediata comunicazione - mediante relazione scritta - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Collegio Sindacale.

8.3.1 Componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni che possono includere anche la revoca in via cautelare dei poteri delegati nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

Nell'ipotesi in cui a commettere la violazione siano stati più membri del Consiglio di Amministrazione e nessuna decisione, in assenza dei soggetti coinvolti, possa essere adottata con la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla possibile revoca del mandato. Per l'ipotesi che uno dei consiglieri coinvolti coincida con lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto previsto dalla legge in tema di urgente convocazione dell'Assemblea dei soci.

8.3.2 Componenti del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono assumere, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, anche la

convocazione dell'assemblea dei soci.

8.4 Il sistema sanzionatorio ex D.lgs.231/01 per i collaboratori

Qualora si verifichino fatti che possono integrare violazione del decreto da parte di collaboratori, l'Organismo informa gli apicali e i dipendenti competenti ai quali il contratto o rapporto si riferiscono.

La banca in relazione alla gravità dell'infrazione e delle modalità con cui la stessa è stata posta in essere, anche conformemente a quanto previsto nei contratti stipulati con i collaboratori:

- richiama gli interessati al rispetto delle disposizioni previste nel documento di sintesi del modello loro consegnato al momento della sottoscrizione del contratto;
- ha titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali adottate o del diverso stato di esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, per valutare non solo di recedere dal rapporto in essere per giusta causa, ma anche di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati e di revocare ogni mandato conferito.

È fatta in ogni caso salva la possibilità per la banca di agire per il risarcimento dei danni, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti a sé medesima e al Gruppo, come nel caso di applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle sanzioni previste dal decreto.

9 Prestazione di servizi infragruppo

Il Gruppo ha adottato un modello industriale secondo il quale:

- la Capogruppo svolge le attività di direzione e coordinamento delle società del Gruppo, favorendo la gestione unitaria del business;
- le società strumentali, coordinate dalla Capogruppo, accentrano le funzioni di servizio e di supporto. Tale accentramento è funzionale a massimizzare le economie di scala e la specializzazione, permettendo:
    - la chiara attribuzione di responsabilità sui processi e attività svolte;
    - la piena uniformità di regole e processi operativi a livello di Gruppo;
    - la netta separazione tra le attività operative e di controllo.

Nell'ambito delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, la Capogruppo:

- promuove l'attuazione del modello industriale di riferimento adottato e ne verifica, nel tempo, l'impostazione in termini di adeguatezza e allineamento all'evoluzione strategica ed operativa del Gruppo;
- definisce la politica aziendale in materia di esternalizzazione assicurando che la stessa sia coerente con i requisiti previsti dalla normativa di vigilanza;
- definisce gli standard contrattuali da adottare per la formalizzazione dei servizi esternalizzati sia all'interno, sia all'esterno del Gruppo e, con riferimento all'esternalizzazione all'interno del Gruppo:
    - regolamenta le modalità di erogazione dei servizi infragruppo;
    - definisce e gestisce il modello di riaddebito dei corrispettivi, individuandone i criteri di pricing;
    - presidia lo svolgimento dei processi di accentramento di funzioni aziendali;
    - monitora tutte le attività esternalizzate all'interno del Gruppo sulla base dei flussi informativi e delle rendicontazioni periodiche trasmessi dall'outsourcer interno al Gruppo.

La banca:

- svolge in proprio ed effettua per altre società del Gruppo alcune attività di servizio e supporto al business;
- affida in outsourcing[16] a società del Gruppo altre attività di servizio e di supporto al business.

[16] Al c.d. decentramento produttivo possono concorrere più tecniche giuridiche (la somministrazione, il mandato, la commissione ecc.). Il decentramento produttivo avviene di norma affidando ad altra Società del Gruppo, e pertanto ad un imprenditore *ex* articolo 2082 del Codice Civile, l'esecuzione di un'attività. Dal punto di vista civilistico, la fattispecie va inquadrata, seppure con alcune varianti ed aggiustamenti, nel fenomeno dell'appalto di servizi (cfr. articolo 1655 del Codice Civile). Trattandosi di appalto, l'accordo di *outsourcing* è riconducibile ad un contratto con il quale l'Appaltatore/*Outsourcer* assume, "*con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio*",

In considerazione di quanto anzidetto, per i rischi applicabili alla banca risultanti nelle successive parti speciali, le singole attività a rischio, vengono declinate come segue:

attività svolta in proprio, effettuata per altre società del Gruppo	**P**	
attività svolta da terzi per conto della banca e regolata da un contratto di servizio		**T**

Attraverso il ricorso all'esternalizzazione, la banca non intende:

- delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali;
- alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;
- mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni, tenuto conto dell'assetto complessivo dei controlli del Gruppo;
- ostacolare la vigilanza.

9.1 I rapporti fra la committente e l'outsourcer nelle prestazioni dei servizi infragruppo

I servizi infragruppo prestati dalla banca (in qualità di outsourcer) o dalla stessa ricevuti (in qualità di committente) che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva parte speciale, sono disciplinati da un contratto scritto. L'elenco dei servizi contrattualizzati è reso disponibile all'Organismo.

Una disciplina uniforme dei contratti di esternalizzazione per il Gruppo è prevista dalla normativa che, assicurando la completezza e la linearità della gestione di detti contratti e pertanto anche degli appalti, contribuisce a presidiare, insieme ai rischi operativi in genere, anche i rischi 231.

Ai fini della responsabilità ex decreto, i contratti che regolano la prestazione di attività o servizi fra le società del Gruppo - ancorché non intesi esclusivamente a tale scopo - riportano:

- l'oggetto, cioè i servizi appaltati o in generale le attività esternalizzate;
- le modalità di esecuzione dei predetti servizi (in ogni caso, il perimetro delle attività interessate e le modalità di svolgimento delle stesse sono descritte e disciplinate dalla normativa aziendale di Gruppo);
- la determinazione o l'obiettiva determinabilità del corrispettivo;

"*il compimento di un servizio*", "*verso un corrispettivo in danaro*", fermo restando che altro sono i "rischi 231" ed altro i rischi menzionati nella definizione civilistica dell'appalto.

- gli obblighi delle parti (committente e outsourcer).

Gli obblighi delle parti si intendono estesi alle previsioni qui di seguito riportate che devono essere richiamate nel contratto sottoscritto dalle stesse.

La normativa aziendale e di Gruppo (comprensiva dei modelli), le procedure e i documenti citati nel capitolo, sono fruibili dalle parti e dai rispettivi Organismi di Vigilanza (per il tramite delle proprie funzioni di segreteria) accedendo al sistema informativo di Gruppo. La pubblicazione nella intranet aziendale costituisce il momento in cui la normativa aziendale e di Gruppo, le procedure e, in genere, i documenti rilevanti ai fini dell'attività esternalizzata sono considerati noti alle parti consentendo la realizzazione delle previsioni di cui agli obblighi delle stesse e dei rispettivi Organismi di Vigilanza in materia di prestazione di servizi infragruppo.

Committente e outsourcer:

- hanno, ciascuno, adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 (di seguito: il modello);
- procedono regolarmente e tempestivamente agli aggiornamenti del modello in rapporto all'evoluzione del quadro giuridico (normativo e giurisprudenziale) e alle modificazioni concernenti l'organizzazione della singola società e del Gruppo;
- hanno, ciascuno, preso atto del modello dell'altro o, almeno, dell'intera parte generale del medesimo e delle parti speciali rilevanti ai fini dell'attività esternalizzata;
- si obbligano reciprocamente:
    - al rispetto dei rispettivi modelli, con particolare riguardo alle parti speciali (protocolli) che assumono rilevanza ai fini delle attività esternalizzate;
    - ad informare, anche tramite il proprio modello, i rispettivi Organismi di Vigilanza di procedere direttamente alle comunicazioni previste dal modello stesso in materia di responsabilità ex decreto;
    - a prendere reciprocamente atto delle modifiche del modello o delle parti del medesimo rilevanti ai fini dell'attività esternalizzata;
    - a darsi notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto, con l'attività esternalizzata o con le modalità di prestazione della stessa;
    - ad astenersi, nell'esecuzione del contratto, da condotte che possano integrare una qualsivoglia fattispecie che possa comportare responsabilità ex decreto.

L'outsourcer si attiene indirettamente, oltre che al Codice Etico, anche a quanto previsto dal modello, dalle procedure e dalla normativa della committente e ha l'obbligo di:

- eseguire con precisione ed esattezza le attività esternalizzate nel rispetto della normativa e delle disposizioni della committente;
- censire sia le attività a rischio esercitate in proprio sia le attività a rischio svolte per le società del Gruppo e indicare i presidi volti a prevenire la perpetrazione di reati e illeciti nei propri confronti e in quelli della committente;

- mettere a disposizione della committente l'illustrazione dei presidi adottati e la loro idoneità a prevenire i reati;
- informare tempestivamente la committente di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività o servizi esternalizzati in conformità alla normativa vigente e al contratto;
- assicurare la riservatezza dei dati relativi alla committente o a terzi che gli vengano forniti per eseguire il servizio;
- permettere l'accesso dell'Autorità di Vigilanza ai luoghi in cui l'attività è prestata e alla documentazione relativa alla medesima;
- apportare le modifiche al contratto richieste dall'Autorità di Vigilanza della committente;
- esibire, a richiesta della committente, la documentazione del proprio Organismo di Vigilanza con la quale quest'ultimo rende noto all'Organo amministrativo gli esiti della propria attività sui presidi addottati a fini di prevenzione dei reati che interessano l'attività prestata per conto della committente.

La committente:

- si impegna a fornire all'outsourcer la necessaria documentazione e le previste informazioni in maniera veritiera e completa ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;
- ha la facoltà di accedere alla documentazione (inclusa quella attinente alla rilevazione dei rischi di cui al decreto) relativa all'attività esternalizzata e di svolgere attività di controllo sia sulla documentazione sia sull'attività stessa anche mediante accesso ai locali in cui opera l'outsourcer;
- ha il diritto di visionare i documenti che riguardano il modello dell'outsourcer. In particolare:
    - l'intera parte generale del medesimo e, in particolare, le prescrizioni che concernono la nomina, la composizione e i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
    - le parti speciali dedicate alle attività esternalizzate o alle tipologie dei rischi di reato ritenute rilevanti per le suddette attività;
    - l'eventuale ulteriore documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità del modello dell'outsourcer;
- ha il diritto di recesso (clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice civile) in caso di inadempimento di taluna delle obbligazioni previste ai fini della prevenzione dei rischi ex decreto.

Con riferimento agli Organismi di Vigilanza dell'outsourcer e della committente e al fine del corretto adempimento dei loro compiti, si prevede che:

- l'Organismo di Vigilanza dell'outsourcer rediga, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie attività in relazione ai servizi prestati. Tale relazione è messa disposizione dell'Organo amministrativo e dell'Organismo di Vigilanza della committente (anche tramite specifiche shares della rete intranet aziendale). Restano impregiudicati i flussi di comunicazioni fra la committente e l'outsourcer nonché fra i rispettivi organismi derivanti dall'appartenenza di entrambe le società al medesimo Gruppo e le previsioni che i rispettivi modelli dedicano ai rapporti infragruppo.
- l'Organismo di Vigilanza della committente abbia la facoltà di:

- accedere alla documentazione (inclusa quella attinente alla rilevazione dei rischi di cui al decreto) relativa all'attività esternalizzata e di svolgere attività di controllo sia sulla documentazione sia sull'attività stessa anche mediante accesso ai locali in cui opera l'outsourcer;
- procedere a una valutazione dell'idoneità del modello dell'outsourcer a dispiegare efficacia esimente nei confronti della committente stessa;
- richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza ovvero, previa comunicazione a quest'ultimo, alle strutture dell'outsourcer;
- proporre, sentite le funzioni competenti, l'adozione da parte dell'outsourcer di specifiche procedure di controllo qualora lo consideri necessario al fine della prevenzione dei reati.

10 La formazione

La formazione dei destinatari e dei collaboratori ai fini della conoscenza e dell'attuazione del modello, gestita dalla funzione Risorse Umane di Capogruppo, ha carattere di obbligatorietà, diversificazione sui differenti ruoli aziendali ed è reiterata periodicamente.

La formazione è finalizzata:

- a far conoscere i rischi di commissione di reati e di illeciti nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa;
- a far conoscere il contenuto del modello, del Codice Etico e degli altri documenti normativi comprensivi di aspetti 231;
- a promuovere il rispetto all'applicazione delle regole ivi indicate in ogni fase di svolgimento delle attività.

L'attività di formazione atta a diffondere la conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/01 è realizzata mediante moduli formativi sia di carattere generale per tutti i destinatari, sia di taglio specialistico e differenziato nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento, da parte dei soggetti di funzioni apicali della banca. Particolare attenzione è posta al personale di nuova assunzione.

La banca ottempera all'obbligo della formazione del proprio personale attraverso specifici incontri in aula e con la messa a disposizione di un corso di auto-formazione (e-learning) disponibile nel portale aziendale, regolarmente aggiornato in occasione di modifiche legislative.

L'Organismo verifica la corretta e tempestiva fruizione dei corsi obbligatori da parte dei dipendenti o dei collaboratori e rileva i casi di inadempienza, anche ai fini della conseguente applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari e sanzionatori.

Il programma annuale di formazione è comunicato preventivamente e condiviso con l'Organismo.

Parte Speciale

(protocolli)

11 Principi generali per la prevenzione dei reati e degli illeciti

In rapporto alla natura e alla dimensione della struttura organizzativa specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, sono assunte misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività assicurando il costante rispetto della legge, della normativa di riferimento e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività medesima e verificando la capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Le società del Gruppo adottano e attuano, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali. In particolare, esse assicurano:

- un assetto organizzativo formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica, alla descrizione dei compiti, alla contrapposizione di ruoli;
- un impianto regolamentare che (fra l'altro) preveda:
    - la ricostruibilità della formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
    - la mancanza di identità soggettiva tra coloro che assumono le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure previste dal sistema dei controlli;
    - la salvaguardia dei principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, affidabilità e ricostruibilità assicurando la redazione di un quadro attendibile e fedele della situazione aziendale;
    - il rispetto delle normative in tema di conflitto di interesse;
- con riguardo ai sistemi informativi e, in particolare, allo sviluppo e alla manutenzione delle applicazioni:
    - l'individuazione di contromisure e adeguati controlli al fine di garantirne il corretto funzionamento;
    - la protezione delle informazioni trattate in termini di riservatezza, integrità e disponibilità;
    - l'integrazione con i sistemi esistenti;
    - il rispetto della normativa;
- con riferimento a sistemi premianti, che rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- un modello di info-formazione che preveda un capillare, efficace, autorevole, chiaro e dettagliato processo di comunicazione, integrato con un adeguato programma di formazione rivolto a coloro che operano in aree a rischio, appropriatamente tarato in

funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta;

- un sistema dei controlli di linea (o di primo livello) che, supportato dalle procedure informatiche, da meccanismi di maker-checker, assicuri la completezza, correttezza e accuratezza di informazioni e dati riportati sui documenti di competenza delle strutture;
- con riguardo alle attività connesse alla gestione delle risorse finanziarie:
    - la definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, fissando le soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate ai singoli destinatari;
    - la presenza di procedure autorizzative, subordinate alla declinazione di una adeguata motivazione, per il superamento dei limiti di cui al punto precedente;
    - l'obbligo di documentazione e di registrazione, in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile, delle operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, in modo che il processo decisionale possa essere verificabile e ricostruibile, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
    - l'attestazione di congruità da parte del soggetto richiedente che deve dettagliatamente motivare l'impiego di risorse finanziarie;
- con riguardo alle risorse umane, di qualsiasi livello, che siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice Etico, i principi e le previsioni del modello e in conformità alle normative in materia.

Con particolare riferimento alle attività e operazioni a rischio, sono adottate specifiche procedure e normative che - oltre a rispettare quanto riportato infra - prevedono che:

- venga attuata una appropriata valutazione dei collaboratori e delle controparti (anche in relazione a quelle deputate a fornire servizi alla clientela), con i quali le società del Gruppo intendono relazionarsi, che prevede l'acquisizione, de minimis, delle informazioni previste dalle politiche antiriciclaggio e anticorruzione di Gruppo comprensiva, fra l'altro, della verifica, anche mediante l'acquisizione di specifica documentazione o di autocertificazione, dei requisiti di affidabilità e di moralità professionale[17] nonché dei collegamenti con la Pubblica Amministrazione o con apicali e dipendenti delle società del Gruppo;
- agli incontri formali con Enti della Pubblica Amministrazione (ovvero con rappresentanti ed esponenti degli stessi) debbano presenziare almeno due soggetti della banca che devono

[17] Da intendersi come assenza di sentenze di condanna (ivi incluse le sentenze di patteggiamento) che costituiscono *res judicata*, nel triennio precedente relativamente alla persona giuridica/fisica, compresi i Dirigenti o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo della controparte, per reati che incidono sulla moralità professionale secondo la legge dello Stato applicabile (a titolo esemplificativo: provvedimenti sanzionatori da parte degli Ordini o Collegi Professionali di appartenenza dei professionisti, violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e di obblighi relativi alla ritenute fiscali riguardanti i propri dipendenti e i collaboratori, accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, partecipazione ad una organizzazione criminale, reati di corruzione, mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, riciclaggio, *market abuse*, *insider trading*, reati ambientali, altri reati di cui al decreto legislativo 231/01). La Capogruppo definisce per specifiche tipologie di rapporti e secondo criteri di proporzionalità, le misure e la gradualità da adottare nella instaurazione e gestione della relazione, in ragione della gravità e della sussistenza di eventuali gravami.

redigere, sottoscrivendoli, specifici report, ovvero compilare altri format procedurali disciplinati dalla normativa interna;

- gli apicali e i dipendenti non possano dare seguito e debbano immediatamente segnalare, per le azioni del caso, al proprio responsabile e all'Organismo, qualsiasi tentativo di eludere le leggi, il modello (qualora applicabile), il Codice Etico, le politiche anticorruzione e, in genere, quanto riportato nella normativa;
- i collaboratori non possano dare seguito e debbano immediatamente segnalare, per le azioni del caso, al referente alla cui vigilanza sono sottoposti, qualsiasi tentativo di eludere le leggi, il documento di sintesi del modello, il Codice Etico e le politiche anticorruzione;
- la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi ai collaboratori debba contenere un'apposita dichiarazione:
    - di conoscenza del decreto (qualora legge applicabile al rapporto), del documento di sintesi del modello, del Codice Etico e delle politiche anticorruzione nonché l'impegno al loro rispetto;
    - l'impegno a tenere un comportamento tale da non incorrere in nessuna delle fattispecie delittuose previste dallo stesso decreto.

  È altresì prevista una apposita clausola che regola le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) di reati di cui al decreto, qualora esso costituisca legge applicabile al rapporto;

- nel caso di servizi e consulenze, meno tangibili, siano definiti quanto più possibile criteri generali trasparenti per la determinazione delle condizioni di offerta, in modo che qualunque significativa variazione rispetto agli standard di mercato possa essere agevolmente rilevata e motivata adeguatamente;
- il responsabile delle procedure, se non diversamente individuato, sia identificato nel responsabile della struttura competente per la gestione dell'operazione considerata;
- il responsabile, come sopra individuato, possa chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le strutture, o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
- l'accesso ai dati personali e il loro trattamento sia conforme alla normativa, sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- qualora il servizio di archiviazione o conservazione dei documenti sia svolto da un soggetto terzo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che tale soggetto rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti, se non con apposita evidenza;
- ogni accesso alla rete informatica - sia intranet che internet - avvenga almeno con l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica (user id e password personale), periodicamente variata, o con altra soluzione di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore per ogni accesso ai sistemi gestionali;
- le procedure interne e i processi aziendali siano guidati da principi di sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica e da puntuali attività di controllo, per un

adeguato presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo in coerenza con la normativa vigente;
- i documenti riguardanti l'attività siano archiviati e conservati, a cura della struttura competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate dalla normativa, agli organi e alle funzioni aziendali di controllo e alla società di revisione;
- non si dia seguito a flussi finanziari quando vi sia il sospetto che siano provenienti o possano direttamente o indirettamente avere come destinatari soggetti coinvolti in reati o illeciti e se ne dia immediata comunicazione alla funzione aziendale competente;
- nella gestione operativa delle attività che hanno rilevanza fiscale, siano garantiti il versamento di tutte le imposte dovute e l'assolvimento puntuale degli adempimenti richiesti dalle normative fiscali, la corretta determinazione del carico impositivo nel rispetto di quanto previsto e legittimamente consentito, senza ricorrere a operazioni o attività volte esclusivamente o prevalentemente ad ottenere risparmi fiscali e senza proporre ai propri clienti, personale o a terze parti l'acquisto di prodotti o la conclusione di transazioni che abbiano tali fini;
- le attività di prevenzione e mitigazione delle frodi nei sistemi di pagamento siano svolte nel contesto dell'analisi e della valutazione dei rischi di sicurezza informatica, collocandosi nel più ampio ambito di presidio del rischio informatico e si estrinsechino in una serie di attività di presidio continuativo, che possono essere ricondotte alla progettazione di presidi antifrode, alla gestione delle situazioni di attacco, all'educazione della clientela e del personale e al supporto alle nuove iniziative di business;
- ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, ci si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- con specifico riferimento alle attività svolte in outsourcing per conto di società del Gruppo, queste siano tenute all'osservanza della disciplina in materia di conflitto d'interesse ex art. 2391 del Codice civile, soggetti collegati di cui all'articolo 53 del TUB, obbligazioni degli esponenti bancari di cui all'articolo 136 del TUB, parti correlate IAS24 e ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 e ss.mm.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza:

- sono rispettati i principi di prevenzione dei reati e degli illeciti;
- è inviata immediata informazione all'Organismo;
- è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente, qualora siano state derogate le competenze di quest'ultimo.